



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art. 15, legge n. 241/1990

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS, C.F. 97113690586 (di seguito anche Agenzia), con sede legale in Roma, Via Puglie, 23, nella persona della persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia ed avente i poteri per il presente atto;

E

Regione Molise – Struttura Commissariale, codice fiscale 00169440708, rappresentata dal Commissario ad Acta dott. Marco Bonamico, ai fini del presente accordo domiciliato per la carica presso la Regione Molise – sede della Direzione Generale per la Salute – Via Genova, 11-86100 Campobasso ed avente i poteri per il presente atto, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 03 agosto 2023;

PREMESSE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante "Completamento del riordino Dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che ha ridenominato l'Agenzia in "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali";



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed in particolare l’articolo 31 che, al comma 1, detta disposizioni volte a rafforzare il ruolo istituzionale svolto dalla medesima Agenzia;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2023 con il quale è stato approvato lo Statuto di AGENAS, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, come pubblicato per relationem nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14 luglio 2023; ed in particolare l’art. 4, comma 2, che individua quale obiettivo prioritario dell’Agenzia lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all’organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 ottobre 2021 di approvazione del Regolamento di amministrazione e del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021, n. 289, con il quale viene data notizia dell’approvazione del citato Regolamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2020, con il n. 2700, con il quale il Prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell’AGENAS;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003) , con riferimento all'attività di analisi delle dinamiche della spesa sanitaria regionale;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007), in particolare con riferimento all'attività di supporto alle Regioni in materia di innovazioni significative per quanto riguarda la razionalizzazione e la qualificazione delle attività del SSN, anche al fine di favorire la diffusione nazionale, regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi degli indirizzi da ultimo citati, costituisce obiettivo prioritario per l'Agenzia supportare le regioni che hanno sottoscritto gli specifici piani di rientro;

TENUTO CONTO altresì che il citato Statuto di AGENAS all'articolo 5 prevede che "(...) Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui al presente statuto, l'Agenzia utilizza i finanziamenti istituzionali, nonché entrate proprie, e può stipulare convenzioni, con Ministeri, Regioni, Organismi, Università, ed altri Enti pubblici e privati.”;

VISTO l'art. 21 del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” ai sensi del quale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al Patto per la Salute, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 8 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR;

VISTO l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Molise sottoscritto in data 27 marzo 2007 per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Rep. Atti n. 155/CSR del 3 agosto 2016);

VISTO il Piano Nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia approvato dal Consiglio dell'Economia e delle Finanze dell'Unione Europea in data 13 luglio 2021, - Missione 6 "Salute" Component 1 - e, in particolare, l'obiettivo "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", che contempla specifici interventi finalizzati a rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale e l'integrazione ospedale – territorio, rispetto di cui l'AGENAS, congiuntamente al Ministero della salute, è stata chiamata a supportarne l'attuazione;

VISTO la Delibera del Direttore Generale n. 597 del 22 dicembre 2023 che attribuisce alla UOC "Monitoraggio LEA, servizi sanitari regionali e aziende sanitarie" un Incarico Professionale denominato "Monitoraggio LEA e supporto alle Regioni in piano di rientro";

CONSIDERATO che il precedente Accordo di collaborazione (prot. Agenas 595/2021) tra le parti è terminato in data 28 gennaio 2024;

CONSIDERATO che l'Agenzia, come attività istituzionale definita dal Funzionigramma, "*fornisce supporto e contribuisce alla definizione dei piani operativi delle Regioni commissariate o in piano di rientro*".

TENUTO CONTO della necessità di proseguire le attività di supporto alla Regione – Struttura Commissariale al fine di potenziare la governance regionale nell'attuazione della programmazione sanitaria;

VISTO l'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

TENUTO CONTO che la più recente giurisprudenza nazionale e comunitaria (Corte di giustizia UE, sentenza 19 Dicembre 2012 in causa c-159/11), nonché le determinazioni ANAC (ex multis Determinazione ANAC 21 ottobre 2010, n. 7, Parere ANAC sulla normativa, 30 luglio 2013, AG 42/13), ritengono che “la comunione di interessi, che è alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni previsti dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rende inapplicabili, per la conclusione degli accordi stessi, le regole del diritto dell’Unione in materia di evidenza pubblica, di cui detta conclusione non può considerarsi in alcun modo elusiva (...)” (Consiglio di Stato, III, Sentenza 16 dicembre 2013 n. 6014);

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato in merito alla legittimità degli accordi in parola, ha osservato che “al fine di non eludere il divieto dell’obbligo di esperire una gara pubblica, l’accordo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241 del 1990 deve riguardare l’acquisizione di attività erogata da struttura non solo pubblica, ma anche (e soprattutto) priva di alcuna connotazione imprenditoriale, nell’ampia accezione delineata dall’ordinamento Europeo” (Cons. Stato, Sez. V, 30/09/2013, n. 4832);

PRESO ATTO, altresì, di quanto stabilito dalla Corte dei Conti (Deliberazione n. SCCLEG/2/2015/PREV del 12/2/2015) la quale ha sancito che “a fronte della disciplina scarna ed essenziale posta dall’art.15 cit., sia la giurisprudenza comunitaria sia quella del Giudice ordinario e amministrativo, ma anche le determinazioni dell’A.V.C.P. e dell’A.N.A.C. hanno riempito di contenuti la materia, elaborando alcuni principi, che qui si condividono, cui tali accordi debbono conformarsi. In buona sostanza, si ammette una forma di cooperazione tra amministrazioni sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- i) gli enti coinvolti debbono rivestire natura pubblica;
- ii) lo scopo dell’accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l’obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- iii) tale cooperazione non deve comportare trasferimenti finanziari, a parte quelli corrispondenti ai costi effettivi sostenuti per le prestazioni;
- iv) alla base dell’accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità.” (...);

TENUTO CONTO del parere dell’Adunanza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. II, n. 1178 del 22 aprile 2015) nel quale si rileva che “(...) non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi gli



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

accordi tra le pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione c.d. non istituzionalizzata/orizzontale (...) nella misura in cui l'eventuale trasferimento di risorse resti entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute.”;

VISTO l'art. 7 comma 4 del d.lgs. 36/2023, secondo cui “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;

TENUTO CONTO della giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché delle deliberazioni ANAC (ex multis delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017; delibera ANAC n. 619 del 4 luglio 2018) nelle quali l'Autorità ha precisato che “un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici”.

RITENUTO che per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa è fondamentale migliorare le performance del personale, anche attraverso processi di scambi di esperienze lavorative e professionali tra le amministrazioni;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

CONSIDERATO che obiettivo che le parti intendono realizzare è quello di favorire lo scambio di competenze e di esperienze in vari ambiti dell'organizzazione dei servizi sanitari, anche attraverso l'individuazione di modelli innovativi e *best practice* su settori strategici e di interesse comune alle Parti, con particolare riferimento alla governance regionale;

TENUTO CONTO che le Parti con il presente Accordo intendono perseguire un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo che viene sancito tra l'Agenzia e la Regione Molise – Struttura Commissariale discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno un proprio contributo;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi della collaborazione di cui trattasi;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione del presente accordo sono disciplinate come segue.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle Parti)

L'interesse pubblico comune alle parti è quello di favorire lo scambio di competenze e di esperienze in vari ambiti dell'organizzazione dei servizi sanitari per l'individuazione di modelli innovativi e *best practice* su vari settori strategici e di interesse comune, con particolare riferimento alla governance regionale.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Articolo 3

(Oggetto)

1. Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare per il potenziamento dell'organizzazione dei servizi sanitari regionali ed in particolare:

- Predisposizione degli Accordi Integrativi Regionali;
- Supporto per l'analisi della mobilità sanitaria e per la stipula di Accordi di mobilità;
- Supporto alla programmazione delle risorse economiche del Servizio Sanitario Regionale;
- Supporto nell'attuazione della programmazione sanitaria ospedaliera e territoriale;
- Supporto per la valutazione degli obiettivi del Direttore Generale ASReM.

2. Potranno essere condivise anche ulteriori tematiche, da concordarsi tra AGENAS e la Regione Molise – Struttura Commissariale, mediante scambio di note tra le Parti.

Articolo 4

(Durata, proroga, rinnovo e revisione)

1. Il presente Accordo ha durata di mesi 24 a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'Atto munito di firma digitale, ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare il presente accordo procedere alla proroga del termine conclusivo inizialmente stabilito, richiamando nelle premesse l'Accordo stesso ed i risultati con esso raggiunti.

3. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, ai fini della conservazione dell'atto e sempre in forma scritta, revisionare i contenuti oggettivi del presente Accordo per renderli conformi al mutato assetto.

Articolo 5

(Compiti e responsabilità delle Parti)

1. Le Parti garantiscono di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza dei lavoratori.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo e del piano dettagliato delle attività secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti attuativi.

Articolo 6

(Modalità di realizzazione)

1. Le Parti, in attuazione della presente collaborazione, in considerazione della finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3, concordano sulla necessità di realizzare le attività oggetto dell'Accordo secondo quanto annualmente dettagliato dai successivi piani attuativi previsti dall'art. 9.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, la Regione Molise – Struttura Commissariale mette a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.

Articolo 7

(Oneri)

1. La presente collaborazione non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti.
2. Le Parti partecipano agli oneri derivanti dal presente accordo di collaborazione mediante la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali, nonché del proprio know how relativo agli ambiti cui si riferisce il presente accordo quadro. La Regione – Struttura Commissariale per il tramite del coordinatore, si impegna a collaborare, fornendo all'AGENAS i dati dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, garantendo in ogni caso la trasmissione dei dati in forma anonima.
3. Le spese derivanti dall'attività di cooperazione di cui all'art. 3, verranno sostenute dalle Parti, ciascuna per quanto di propria competenza.
4. È in ogni caso esclusa ogni remunerazione di utili.

Articolo 8

(risorse umane per l'esecuzione delle attività)



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

1. Fermo restando quanto già indicato nell'articolo 3, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo l'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza, può avvalersi, oltre che del proprio personale in organico, di personale da assumere con rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato e dell'apporto professionale di esperti e professionisti esterni, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento di amministrazione e del personale.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 9

(Responsabili scientifici e referenti)

1. L'Agenzia indica quale coordinatore delle attività oggetto del presente accordo la dott.ssa Natalia Di Vivo, che assicura il collegamento operativo con la Regione Struttura Commissariale.
2. La Regione – Struttura Commissariale indica quale coordinatore e referente per le attività da svolgere la dott.ssa Lolita Gallo.
3. L'Agenzia e la Regione – Struttura Commissariale si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I coordinatori di cui al comma 1 e 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, elaborano il Piano attuativo delle attività, con precisa declinazione degli obiettivi.
5. I coordinatori di cui al comma 1 e 2, al termine di ogni semestre producono congiuntamente una sintetica relazione delle attività svolte e concordano eventuali modifiche al piano attuativo.

Articolo 10

(Interscambio didattico-formativo)

1. Le Parti si impegnano a favorire lo scambio didattico-formativo tra il personale delle rispettive strutture, agevolando l'organizzazione di eventi formativi presso le rispettive sedi istituzionali volti a garantire un continuo scambio di informazioni e competenze.
2. Le eventuali spese derivanti dall'attuazione del presente articolo vengono sostenute dalle Parti ognuna per quanto di rispettiva competenza.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Articolo 11

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente collaborazione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo.

Le parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

4. Compatibilmente alla natura dell'accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso.

5. Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali, è il legale rappresentante dell'AGENAS e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di AGENAS è contattabile al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

6. Per la Regione Molise, il titolare del trattamento dei dati personali, è il Presidente della Regione Molise, Ing. Francesco Roberti, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Cuculo Mario, domiciliato per la carica presso la Regione Molise e-mail: mario.cuculo@mail.regione.molise.it

Articolo 12

(Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: n. 01230787146198; n. 01230787146187; n. 01230787146176; n. 01230787146289.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali:

Il Presidente

Prof. Enrico Coscioni

(firmato con firma elettronica qualificata)

Per la Regione Molise

Il Commissario ad acta

Avv. Marco Bonamico

(firmato con firma elettronica qualificata)